Ministero dal canto suo continuerà a svolgere efficace vigilanza perchè nessun rallentamento si osservi nell'attuazione della profilassi.

« *Il sottosegretario di Stato*
« GRASSI ».

Argentieri. — *Al ministro dell'industria, commercio e lavoro.* — « Per sapere come mai dopo che il Sottosegretariato avvisò per l'accoglimento del ricorso presentato dalle ex-maestranze piacentine della Ditta Gondrand per ottenere da questa la indennità di licenziamento reclamata in virtù del decreto luogotenenziale 5 dicembre 1918, n. 1814, lo stesso in una lettera alla Ditta nominata manifesta un diverso parere allegando che le ex-maestranze ricorrenti non furono veramente licenziate ma non fecero che effettuare il passaggio da un'azienda privata all'azienda militare; quando invece tale affermazione non risponde a verità avendo le ex-maestranze patito un vero e proprio licenziamento, talchè una parte esigua di esse soltanto e dopo parecchio tempo fu assunta senza impegni e aleatoriamente dall'autorità militare ».

RISPOSTA. — « Il decreto luogotenenziale numero 1814, del 5 dicembre 1918, stabilisce che « le eventuali vertenze che insorgessero tra industriali ed operai nell'applicazione del decreto medesimo, saranno decise da competenti comitati regionali di mobilitazione industriale », e il decreto luogotenenziale, n. 468, del 18 marzo 1919, che ha soppresso i comitati di mobilitazione industriale, ha investito della decisione delle stesse controversie le commissioni di conciliazione, già istituite con i decreti luogotenenziali 6 gennaio 1918, numero 46, e 20 gennaio 1918, n. 103.

« In base a tali disposizioni, la controversia insorta, circa il pagamento delle indennità di licenziamento, tra la Ditta Fratelli Gondrand e le maestranze appartenenti alla succursale di Piacenza rientrava nella competenza della Commissione di conciliazione di Bologna, alla quale furono inviati tutti gli atti relativi fino dal 3 febbraio scorso perchè giudichi del ricorso delle maestranze prodotto contro la ditta summentovata.

« È vero che questo Ministero fu da principio di avviso che fosse possibile una soluzione della vertenza in via amministrativa, ritenendo, dalle risultanze dei documenti prodotti dalle maestranze, che la opposizione della Ditta si fondasse precipuamente sul dubbio che la pretesa degli operai non fosse riconosciuta legittima dallo Stato il quale è tenuto, a norma dell'articolo 6 del citato decreto del 5 dicembre 1918, a rimborsare all'industriale metà del sussidio pagato.

« Ma la tentata soluzione conciliativa, cui si prestò anche il Sottosegretariato per le armi e munizioni, non poteva aver luogo per le eccezioni proposte dalla Ditta con le quali si negava al provvedimento preso nei riguardi delle maestranze il carattere di un licenziamento, per essersi effettuato un semplice passaggio delle maestranze medesime da un'azienda gestita nell'interesse dello Stato ad altra gestita direttamente dallo Stato. Di qui la controversia e la necessità di definirne la decisione all'organo competente per legge a conoscerne, davanti al quale, come sopra si disse, pende ora il giudizio.

« *Il sottosegretario di Stato*
« LA PEGNA ».

Arrigoni degli Oddi. — *Ai ministri della guerra e dell'istruzione pubblica.* — « Se non credano equo riparare alla disparità di trattamento aggravata dalle recenti disposizioni a favore degli studenti universitari (circolare 620, Ministero della guerra, del 15 marzo 1920) fra gli studenti delle facoltà di giurisprudenza e belle lettere ed i colleghi delle altre facoltà e delle Scuole superiori di commercio, con l'avere concesso ai primi due soli mesi di licenza di fronte agli otto concessi ai secondi ».

RISPOSTA. — « Il Ministero della guerra ha disposto recentemente per il congedo degli ufficiali studenti di Università di qualsiasi facoltà, delle classi 1896, 97 e 98, eliminando in tal modo qualsiasi disparità di trattamento.

« Per quelli del 1899 verrà tenuto conto nelle future eventuali concessioni, della differente durata della licenza di cui attualmente fruiscono.

« *Il sottosegretario di Stato per la guerra*
« AGNELLI ».

Arrigoni degli Oddi. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se non creda giusto e logico ridare senz'altro corso al conferimento della libera docenza, considerando che il decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 765, che la sospende fino a sei mesi dopo la pace, tranne per coloro che avessero inoltrata domanda prima di quel giorno e si trovano ad aver già nominata la Commissione esaminatrice, si risolve in effettivo grave danno per quei giovani che già a quel tempo avevano ultimato o stavano per ultimare i loro lavori, e però non potevano pensare o badare, appunto perchè impegnati dalla guerra, a inoltrare domande o sollecitare nomine di Commissioni. Da un così lungo indugio al ripristino della condizione normale degli studi essi non hanno se non moltiplicato il già lungo, ma giusto e inevitabile ritardo portato dalla guerra al corso della loro carriera. In pari condizioni si trovano ormai anche quelli che tornati dalla guerra con ferma volontà di riparare il tempo perduto possono aver già preparato in questo tempo notevole materiale di lavoro ».